

## COMUNE DI LOTZORAI

### PARTE 01

#### ORDINAMENTO STRUTTURALE

##### TITOLO 01

##### ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

##### ART. 01

##### PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA COMUNITA' DI LOTZORAI E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L'ORDINAMENTO GIURIDICO AUTONOMO GARANTISCE AI CITTADINI APPARTENENTI ALLA COMUNITA' L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, LIBERA E DEMOCRATICA, ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

03. NELLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' GLI ORGANI DEL COMUNE ASSICURANO LA PROMOZIONE DEI VALORI CULTURALI, SOCIALI, RELIGIOSI, ECONOMICI E POLITICI CHE COSTITUISCONO IL SUO PATRIMONIO DI STORIA E DI TRADIZIONI, OPERANDO AFFINCHÉ ESSO CONSERVI, NEL PROCESSO DI SVILUPPO E DI RINNOVAMENTO, I VALORI PIU' ELEVATI, ESPRIMENDO L'IDENTITA' ORIGINARIA ED I CARATTERI DISTINTIVI PROPRI DELLA SOCIETA' CIVILE CHE LA COMPONE.

04. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITA', GLI ORGANI DEL COMUNE CURANO, PROTEGGONO ED ACCRESCONO LE RISORSE AMBIENTALI E NATURALI CHE CARATTERIZZANO IL TERRITORIO ED ASSUMONO INIZIATIVE PER RENDERLI FRUIBILI DAI CITTADINI, PER CONCORRERE ALL'ELEVAZIONE DELLA LORO QUALITA' DELLA VITA E PER UNA CRESCITA PIU' AMPIA DELL'INTERA POPOLAZIONE.

05. LA COMUNITA' ESPRIME, ATTRAVERSO GLI ORGANI ELETTIVI CHE LA RAPPRESENTANO E LE FORME DI PROPOSTA, PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE PREVISTE DALLO STATUTO E DALLA LEGGE, LE SCELTE CON CUI INDIVIDUA I PROPRI INTERESSI FONDAMENTALI ED INDIRIZZA L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CON LE QUALI IL COMUNE PERSEGUE IL CONSEGUIMENTO DI TALI FINALITA'.

##### ART. 02

##### LO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO E' L'ATTO FONDAMENTALE CHE GARANTISCE E REGOLA L'ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA NORMATIVA ED ORGANIZZATIVA DEL COMUNE, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ADEGUERA' I CONTENUTI DELLO STATUTO AL PROCESSO DI EVOLUZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE ASSICURANDO COSTANTE COERENZA TRA LA NORMATIVA STATUTARIA E LE CONDIZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CIVILI DELLE COMUNITA' RAPPRESENTATE.

##### ART. 03

##### PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE SARDEGNA, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE,

SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, LA COMUNITA' MONTANA, LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

04. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI IL COMUNE PUO' DELEGARE L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA ALLA COMUNITA' MONTANA, QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

#### ART. 04

##### SEDE COMUNALE

01. IL COMUNE E' FORMATO DAL CAPOLUOGO E DALLE BORGATE DI DONIGALA E TANCAU SUL MARE.

01. LA SEDE DEL MUNICIPIO E' UBICATA NELL'EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZA REPUBBLICA.

02. LA SEDE POTRA' ESSERE TRASFERITA PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE.

03. PRESSO LA SEDE DEL COMUNE, SALVO CHE PER PARTICOLARI ED ECCEZIONALI ESIGENZE, SI RIUNISCONO TUTTI GLI ORGANI E LE COMMISSIONI COMUNALI.

#### ART. 05

##### TERRITORIO

01. IL TERRITORIO COMUNALE E' QUELLO RISULTANTE DAL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24.12.1954 N. 1228

APPROVATO DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE NON PUO' ESSERE MODIFICATA SE NON NELLE FORME DI LEGGE ED A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE SIA SENTITA ATTRAVERSO APPOSITO REFERENDUM.

03. IL COMUNE HA DIRITTO DI TUTELARE LA PROPRIA INTEGRITA' TERRITORIALE E DI PROMUOVERE A TAL FINE DETERMINAZIONI E RETTIFICHE DI CONFINI CON I COMUNI CONFINANTI.

04. IL COMUNE SI RISERVA IL DIRITTO DI ESERCITARE OGNI AZIONE FINALIZZATA ALLA RIAPPROPRIAZIONE DEL TERRITORIO UBICATO IN LOC.

PRANU E LUSSERA (SALTO DI QUIRRA) GIA' DI PROPRIETA' COMUNALE E STORICAMENTE RICONOSCIUTO COME TALE DALLA COMUNITA' INTERESSATA.

#### ART. 06

##### ALBO PRETORIO

01. NELLA SEDE DEL COMUNE SONO INDIVIDUATI APPOSITI SPAZI DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" ANCHE ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO COMUNALE E IN LOCALITA' TANCAU, PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE AVVENIRE IN MODO DA FAVORIRE LA PIU' AMPIA ED AGEVOLE CONOSCENZA DEI CITTADINI E DI CHIUNQUE NE ABBAIA INTERESSE.

ART. 07

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME LOTZORAI CON LO STEMMA CONCESSO A NORMA DI LEGGE.
02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, O DA CHI LEGALMENTE LO RAPPRESENTA, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA.
03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

TITOLO 02

ORGANI E ATTI

ART. 08

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 09

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.
02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 10

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.
02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.
03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.
04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.
05. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTI ESCLUSIVA NATURA PROGRAMMATICA NON COSTITUISCONO IMPEGNO DI SPESA.

#### ART. 11

##### FUNZIONAMENTO E CONVOCAZIONE

01. L'ATTIVITA' E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SARA' REGOLATO DA APPOSITO REGOLAMENTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL SINDACO SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

03. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL PRECEDENTE COMMA, NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, SONO ASSOLTI DA QUEST'ULTIMO. NEL CASO INVECE, DI DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE SONO ASSOLTI O DAL VICESINDACO O DALL'ASSESSORE ANZIANO.

#### ART. 12

##### COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE, NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

#### ART. 13

##### CONSIGLIERI COMUNALI - CONSIGLIERE ANZIANO

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI AL MOMENTO DELL'ELEZIONE E, A PARITA' DI VOTI, DAL PIU' ANZIANO DI ETA'.

#### ART. 14

##### DIMISSIONI

01. LE DIMISSIONI CONSISTONO IN UNA DICHIARAZIONE SCRITTA DEL CONSIGLIERE DI RINUNCIARE ALLA CARICA, INDIRIZZATA AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. L'ACCETTAZIONE DELLE DIMISSIONI COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE CHE NE PRENDE ATTO NELLA PRIMA SEDUTA UTILE. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL C.C. .

03. IN CASO DI RIFIUTO O DI MANCANZA A PROVVEDERE SULLE DIMISSIONI DA PARTE DEL CONSIGLIO, IL DIMISSIONARIO PUO' RICHIEDERE L'INTERVENTO DEL CO.RE.CO. , AFFINCHE' PROVVEDA ALLA CONVOCAZIONE DEL

C.C. E ALL' INSERIMENTO NELL' O.D.G. DELLA PRESA D' ATTO DELLE DIMISSIONI.

ART. 15

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA, OGNI CONSIGLIERE DEVE COMUNICARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO, ALL' INIZIO E ALLA FINE DEL MANDATO, I REDDITI POSSEDUTI.

ART. 16

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE SCRITTA AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

CAPO 02

LA GIUNTA

ART. 17

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIABILITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 18

ELEZIONI E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIUDICA,

LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA  
DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 02 , NON POSSONO  
CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI E  
I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI I CONIUGI E GLI AFFINI  
DI PRIMO GRADO.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE,  
RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

#### ART. 19

##### COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA NUMERO QUATTRO ASSESSORI.

#### ART. 20

##### FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE.

02. IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA E' DISCIPLINATO DALL'APPOSITO  
REGOLAMENTO.

#### ART. 21

##### COMPETENZE

01. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI DATI DAL CONSIGLIO E COMPIE  
TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE AD ECCEZIONE DEGLI ATTI  
RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO.

02. NON SONO DA QUALIFICARE ATTI FONDAMENTALI E RIENTRANO PERTANTO  
NELLA COMPETENZA DELLA GIUNTA:

A) LO STORNO MEDIANTE PRELIEVO DAI FONDI DI RISERVA;

B) L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' E SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE QUANDO  
TRATTASI DI PROVVEDERE AD ATTIVITA' DI ORDINARIA  
AMMINISTRAZIONE O AD ESIGENZE IMPROVVISE E, COMUNQUE, PER DURATA NON  
SUPERIORE AI DODICI MESI;

C) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI DI BENI MOBILI E GLI APPALTI CHE RIENTRINO  
NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

03. SONO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE GLI ATTI DI  
DISPOSIZIONE DI BENI IMMOBILI AD ECCEZIONE DEGLI ATTI MERAMENTE  
ESECUTIVI, CUI ATTENDERA' LA GIUNTA MUNICIPALE, SULLA BASE DEGLI  
INDIRIZZI FORNITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

D) IL CONFERIMENTO, CON CONVENZIONI A TERMINE, DI INCARICHI ESTERNI DI  
CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE;

E) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI  
DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE AI  
SENSI DELL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 .

04. SONO ESCLUSI DALLA COMPETENZA DELLA GIUNTA GLI ATTI CHE RIENTRANO  
NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, DEL  
SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO E DEI  
FUNZIONARI DIRIGENTI.

ART. 22

ATTIVITA' PROPOSITIVE E DI IMPULSO

01. L'ATTIVITA' PROPOSITIVA DELLA GIUNTA SI REALIZZA MEDIANTE L'APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE NELLE MATERIE RISERVATE AL CONSIGLIO, COMPLETE DI ISTRUTTORIA E DEI PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

02. L'ATTIVITA' PROPOSITIVA DI IMPULSO CONSISTE NELLA FORMULAZIONE TEMPESTIVA DELLE PROPOSTE RELATIVE ALL' ASSUNZIONE DI ATTI FONDAMENTALI.

ART. 23

NOMINA COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

01. QUANDO LA NORMA PREVEDE CHE NELLE COMMISSIONI INTERNE ALL' ENTE (COMMISSIONE ELETTORALE, EDILIZIA, DEL COMMERCIO, ECC. ) , VI SIANO MEMBRI AVENTI LA QUALIFICA DI CONSIGLIERI, LA GIUNTA, PRIMA DI PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE RICHIEDE AL DALLA NORMA. LA DESIGNAZIONE AVVIENE NEL RISPETTO DEI DIRITTI DELLE MINORANZE.

02. LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CUI ALL' ARTT. 32 COMMA 02 . LETTERA N) AVVIENE NEL RISPETTO DEI DIRITTI DELLE MINORANZE, E LA MAGGIORANZA E LA MINORANZA CONSILIARE SI ESPRIMONO CON VOTAZIONI SEPARATE. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE AI SENSI DEL COMMA 05 DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

03. I RAPPRESENTANTI SIA DELLA MAGGIORANZA CHE DELLA MINORANZA DECADONO NEL CASO IN CUI DURANTE LA LEGISLATURA VENGA A MUTARE L' ORIGINARIO RAPPORTO DI SCHIERAMENTO.

ART. 24

DELIBERAZIONI IN VIA D'URGENZA

01. LA GIUNTA, IN CASO D'URGENZA, ADOTTA LE DELIBERAZIONI ATTINENTI A VARIAZIONI DI BILANCIO DI ORDINARIA COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

02. LE PREDETTE DELIBERAZIONI DECADONO OPE LEGIS:  
- SE NON TRASMESSE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ENTRO CINQUE GIORNI DALL' ADOZIONE;  
- SE NON RATIFICATE ENTRO SESSANTA GIORNI DECORRENTI DA QUELLO DI ADOZIONE.

03. LA DECADENZA E' COMUNICATA PER ISCRITTO DAL SEGRETARIO AL SINDACO ED AL RESPONSABILE DI RAGIONERIA.

04. IL CONSIGLIO, NEL CASO IN CUI RIFIUTI TOTALMENTE O PARZIALMENTE LA RATIFICA, ADOTTATA I PROVVEDIMENTI RITENUTI NECESSARI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLA DELIBERAZIONE NON RATIFICATA.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 25

IL SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TAL VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER LE ELEZIONI, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

## ART. 26

### ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

#### 01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI, PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI E IMPARTISCE LE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE SULL'ORDINE PRIORITARIO DI PERSEGUIMENTO DEI FINI INDIVIDUATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, SENTITA LA GIUNTA MUNICIPALE
- H) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI (SE ISTITUITI);
- I) ADOTTA ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLA LEGGE E AI REGOLAMENTI;
- L) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA ED ESPROPRI;
- N) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE, NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- O) PROVVEDE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA GENERALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEGLI ESERCIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI, DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE GENERALI DEGLI UTENTI;
- P) FA PERVENIRE IN FORMA SCRITTA ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI DIRETTO AL CONSIGLIERE ANZIANO PERCHE'



IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA MUNICIPALE;

Q) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI, QUANDO MANCHI NEL COMUNE UNA FIGURA DIRIGENZIALE AUSILIARIA DEL SEGRETARIO

ROGANTE;

R) ESERCITA INOLTRE LE FUNZIONI ATTRIBUITAGLI DALLE LEGGI CHE NON SIANO INCOMPATIBILI CON LE NORME CONTENUTE NELLA LEGGE 142/90 ,

NEL PRESENTE STATUTO E NEI REGOLAMENTI E SOVRAINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE;

S) SOVRAINTENDE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.

ART. 27

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

B) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE, E PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELARI E LE AZIONI POSSESSORIE RIFERENDONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE NELLA PRIMA SEDUTA;

C) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI;

D) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI

DALLA GIUNTA;

E) CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA DIRETTAMENTE O TRAMITE DELEGATO.

ART. 28

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA MUNICIPALE;

B) QUANDO LA CONVOCAZIONE DEL C.C. E' RICHIESTA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI, VI PROVVEDE OBBLIGATORIAMENTE, STABILISCE GLI ARGOMENTI

ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE, SENTITA LA G.M. ; -C) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO;

D) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI E DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 01 DELL' ARTT. 11 DEL PRESENTE STATUTO;

E) DA ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI;

F) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 29

DECADENZA

01. IL SINDACO PUO' DECADERE NEI SEGUENTI CASI:

- PER CONDANNA PENALE, AI SENSI DI LEGGE, CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE, PER UNO DEI REATI CHE COMPORTANO LA DECADENZA;
- PER LA PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSIGLIERE;
- PER SOPRAVVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

#### ART. 30

##### VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO OPPURE, IN MANCANZA, E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA, O IMPEDIMENTO.
02. GLI ASSESSORI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO O MANCANZA DELLA FIGURA DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.
03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

#### TITOLO 03

##### ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

##### CAPO 01

#### ART. 31

##### IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, IL RUOLO E LE FUNZIONI, E NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO, SOVRINTENDE, DIRIGE, CONTROLLA E COORDINA GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI.
02. DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA FRA GLI UFFICI.
03. FORMULA - SENTITI I RESPONSABILI DEI SERVIZI AGLI ORGANI COMUNALI, PROPOSTE E SOLUZIONI CONCERNENTI I PROBLEMI ORGANIZZATIVI.
04. E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI.
05. AL SEGRETARIO SONO ATTRIBUITE TUTTE LE COMPETENZE DI CUI ALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 142 CON ESCLUSIONE DELLA STIPULA DEI CONTRATTI RICEVUTI DAL SEGRETARIO COME UFFICIALE ROGANTE.
06. SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE - UNICO RESPONSABILE ATTESTA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

#### ART. 32

##### VICE SEGRETARIO

01. IL VICESEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.
02. LO STESSO DEVE RICOPRIRE LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DELL'AREA AMMINISTRATIVA E/O CONTABILE ( SETTIMA QUALIFICA D.P.R. 333/90 ).
03. LA NOMINA E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO PREVISTO DALL' ARTT. 52

DELLA LEGGE 142/90 .

CAPO 02

ART. 33

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. ALLA ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 34

STRUTTURA DELL'ENTE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 COMMA 02 LETT. C) LEGGE 142/90 .

02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINA:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA;

B) LA PROCEDURA PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;

C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

D) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

05. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 35

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE.

02. LE NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DEVONO STABILIRE:

- LA DURATA, CHE COMUNQUE, NON POTRA' ESSERE SUPERIORE ALLA DURATA DEL PROGRAMMA;

- I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO;

- LA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO.

TITOLO 04

SERVIZI

ART. 36

QUALIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

01. I SERVIZI PUBBLICI LOCALI SONO QUELLI CHE HANNO PER OGGETTO PRODUZIONI DI BENI E ATTIVITA' VOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI

DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE COMUNQUE ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

#### ART. 37

##### FORME DI GESTIONE

01. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME:
- A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;
  - B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
  - C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;
  - D) A MEZZO DI ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
  - E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.
02. I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO.
03. AI FINI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B), IL COMUNE PUO' PARTECIPARE CON PROPRIE QUOTE A SOCIETA' DI CAPITALE.

#### ART. 38

##### AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.
02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI, APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.
03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

#### ART. 39

##### ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO:

- I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE PRIMO COMMA DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

04. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

#### ART. 40

##### NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NE I TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO IL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI UN QUINTO DI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

04. AI SUDDETTI AMMINISTRATORI E' ESTESO L'OBBLIGO DALL'ARTT. 14/04 DEL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 41

##### SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

#### ART. 42

##### GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE, IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

#### TITOLO 05

##### REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

#### ART. 43

##### REVISORE DEL CONTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, IL REVISORE DEL CONTO.

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZE, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

#### ART. 44

##### FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEL REVISORE

01. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO: ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE, ATTESTANDO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE A CORREDO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO.

02. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI PROPRI DOVERI SECONDO I PRECETTI DELLA DILIGENZA ( ARTT. 1710 C.C. ) DEL MANDATARIO. OVE RICONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL REVISORE E NE SPECIFICA LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DEI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE.

04. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

#### PARTE 02

##### - ORDINAMENTO FUNZIONALE -

##### TITOLO 01

##### ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

##### CAPO 01

##### - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

#### ART. 45

##### ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI, AL FINE DI COORDINARE

ED ORGANIZZARE, UNITAMENTE AGLI STESSI, I PROPRI SERVIZI, TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

#### CAPO 02

##### FORME COLLABORATIVE

#### ART. 46

##### PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESI DI COOPERAZIONE.

ART. 47

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 48

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE; QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 47 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE. L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDE GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 49

UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 45 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, PUO' COSTITUIRE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTI DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 50

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE, A MEZZO DEL SINDACO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE

DELL' ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L' ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER LA ATTIVAZIONE DELL' EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A - DETERMINARE I TEMPI DI REALIZZAZIONE E LE MODALITA' DI COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE.

B - INDIVIDUARE, ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LA RELATIVA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C - ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L' ACCORDO CON L' OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

## TITOLO 02

### PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### ART. 51

##### PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L' IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

03. L' AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE PARERI DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

## CAPO 01

### INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

#### ART. 52

##### INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI. NEL CASO DI ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, IL DESTINATARIO DELL' ATTO, DIRETTAMENTE INTERESSATO, DOVRA' ESSERE POSTO IN GRADO DI PARTECIPARE - TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI - REGOLAMENTI COMUNALI - AL RELATIVO PROCEDIMENTO DI ADOZIONE, MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

02. IL MOMENTO E LA FORMA DELL' INTERVENTO SARANNO DISPOSTI DAL PREPOSTO AL SERVIZIO COMPETENTE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE IN APPOSITO REGOLAMENTO, RESTANDO COMUNQUE FERMO CHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA' ESSERE ACQUISITA AL FASCICOLO.

03. SINO A QUANDO NON SI SIA PROCEDUTO A DETERMINARE FORMALMENTE L' UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL' ISTRUTTORIA, E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE E DELL' ADOZIONE DELL' ATTO FINALE, L' INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DERIVA DIRETTAMENTE DAL REGOLAMENTO ORGANICO E DALLA PIANTA ORGANICA VIGENTE.

04. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI



DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O

ALTRI MEZZI, GARANTENDO COMUNQUE ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE.

05. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01` HANNO ALTRESI' DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE LA LEGGE E IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

06. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

#### ART. 53

##### ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO ISTANZE CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'ISTANZA VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI SESSANTA GIORNI DAL SINDACO O DA ALTRO ORGANO COMUNALE EVENTUALMENTE COMPETENTE.

03. LE MODALITA' DELL'ISTANZA SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

#### ART. 54

##### PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 53 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO GIORNI SESSANTA DALLA PRESENTAZIONE.

04. LA PROCEDURA SI CHIUDE CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

#### ART. 55

##### PROPOSTE

01. 50 CITTADINI A TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI, POSSONO AVANZARE

PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO TRENTA GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE. LE PROPOSTE DOVRANNO ESSERE SOTTOSCRITTE DAGLI ELETTORI CON FIRMA AUTENTICATA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO TRENTA GIORNI DAL MOMENTO IN CUI VIENE INVESTITO DELLA PRATICA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE, PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

#### ART. 56

##### MODALITA' PROCEDURALI

01. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI DEVONO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO SE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. IN PRESENZA DI TALE PRESUPPOSTO, OSSIA SE DIRETTE ESCLUSIVAMENTE AD UN INTERESSE PUBBLICO, DEVONO ESSERE "AMMESSE" E SUCCESSIVAMENTE ESAMINATE DAGLI ORGANI COMPETENTI.

03. QUALORA L'ORGANO INVESTITO DELL'ISTANZA, PROPOSTA E PETIZIONE SIA IMPOSSIBILITATO AD EMANARE PROVVEDIMENTI CONCRETI NEL TERMINE STABILITO, CON APPOSITO ATTO DOVRA' PRECISARE LO STATO ED IL PROGRAMMA DEL PROCEDIMENTO OVVERO LE RAGIONI DEL MANCATO PRONUNCIAMENTO NEI TERMINI.

#### CAPO 02

##### ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

#### ART. 57

##### PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE DI SPONTANEA COSTITUZIONE E PROMUOVE GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

#### ART. 58

##### ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL'ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

#### ART. 59

## ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO IL POTERE DL INIZIATIVA PREVISTE NELL`ARTICOLO PRECEDENTE.

### ART. 60

#### INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA CHE ORGANIZZATIVA, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE E LE STRUTTURE DEL COMUNE.

### CAPO 03

#### CONSULTAZIONI - REFERENDUM DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

### ART. 61

#### CONSULTAZIONE POPOLARE

01. IL COMUNE PROMUOVE L`ACQUISIZIONE DI PARERI DA PARTE DELLA CITTADINANZA IN GENERALE, NELLE FORME DI VOLTA IN VOLTA RITENUTE PIU' IDONEE, SU QUESTIONI DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA L`INDIZIONE ED ESECUZIONE DELLA CONSULTAZIONE, CHE NON PUO' AVER LUOGO IN COINCIDENZA DI ALTRE OPERAZIONI DI VOTO E DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

### ART. 62

#### REFERENDUM CONSULTIVI

01. L`ISTITUTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO VIENE ADOTTATO QUALE STRUMENTO CONSULTIVO FORMALE DELL`INTERA POPOLAZIONE DEGLI ELETTORI SU QUESTIONI INTERESSANTI LA GENERALITA' DELLA COLLETTIVITA' CITTADINA.

02. L`OGGETTO DEL REFERENDUM DEVE RIENTRARE FRA LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE; LE SEGUENTI MATERIE NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA:

A) NORME STATUTARIE;

B) TRIBUTI COMUNALI;

C) TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI;

D) ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI;

C) LE DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI SEI MESI PRECEDENTI ALL`INDIZIONE DELLA CONSULTAZIONE.

03. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' INDETTO DAL SINDACO, SU DECISIONE CONSILIARE, OVVERO PUO' ESSERE PROMOSSO DA UN NUMERO DI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI NON INFERIORE AL 25% DEL CORPO ELETTORALE.

04. I REFERENDUM CONSULTIVI VENGONO EFFETTUATI INSIEME, UNA VOLTA L`ANNO, IN UNO O PIU' GIORNI CONSECUTIVI DELLA STAGIONE PRIMAVERILE O AUTUNNALE, NON IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

05. DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE

INDETTO IL REFERENDUM E DECADONO QUELLI NON ANCORA EFFETTUATI.

06. LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA E' VALIDO SE AD ESSA PRENDONO PARTE GLI ELETTORI DEL COMUNE IN NUMERO PARI AD ALMENO IL 50 PER CENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI.

07. IL QUESITO SOTTOPOSTO ALLA CONSULTAZIONE, CHE DEVE ESSERE CHIARO ED UNIVOCO, E' DA RITENERE POSITIVAMENTE ACCOLTO QUANDO I VOTI VALIDI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA SIANO SUPERIORI AL TOTALE RISULTANTE DAI VOTI VALIDI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA NEGATIVA E DAL NUMERO DI SCHEDE BIANCHE.

08. LE RESTANTI NORME PER L'INDIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSUNTIVO SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 63

OPERATIVITA' DEL REFERENDUM CONSULTIVO

01. ENTRO 30 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM, IL SINDACO SOTTOPONE AL CONSIGLIO O ALLA GIUNTA, A SECONDA DELLE COMPETENZE, I RISULTATI DEL REFERENDUM.

02. NEL CASO IN CUI IL REFERENDUM ABBAIA AVUTO ESITO POSITIVO, LE DECISIONI DELL'ORGANO DI GOVERNO NON POSSONO DISCOSTARSI, NELLA SOSTANZA, DALL'INDICAZIONE CONSULTIVA.

03. NEL CASO CHE IL REFERENDUM ABBAIA DATO ESITO NEGATIVO, L'ORGANO DI GOVERNO ADOTTA I PROVVEDIMENTI CHE RITIENE OPPORTUNI IN CONSIDERAZIONE ANCHE DELLA RILEVANZA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE E DELLO SCARTO REALIZZATOSI NEI CONTRAPPOSTI RISULTATI COMPLESSIVI.

ART. 64

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

01. L'ACCESSO DEI CITTADINI AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALL'INFORMAZIONE E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO.

02. IL CITATO REGOLAMENTO DOVRA' TENERE CONTO DI QUANTO PREVISTO AL COMMA 04 DELL' ARTT. 07 DELLA L. 142/90 E DAI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE 241/90 .

TITOLO 03

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 65

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE, AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. LO STATUTO NON E' SUSCETTIBILE DI MODIFICAZIONI SE NON SONO TRASCORSI ALMENO DUE ANNI DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE, E, SUCCESSIVAMENTE, DALLA SUA ULTIMA MODIFICAZIONE.

03. NESSUNA MODIFICA STATUTARIA PUO', ALTRESI', ESSERE APPROVATA NEL SEMESTRE ANTECEDENTE IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E NEL SEMESTRE SUCCESSIVO ALL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO.

04. I SUDDETTI DIVIETI NON OPERANO NEI CASI IN CUI SI RENDA NECESSARIO ADEGUARE LO STATUTO A LEGGI NAZIONALI, REGIONALI ED EUROPEE SOPRAVVENUTE.

ART. 66

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;  
B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

04. I REGOLAMENTI, FERMA RESTANDO LA PUBBLICAZIONE DELLA RELATIVA DELIBERA DI APPROVAZIONE, ENTRANO IN VIGORE DECORSI QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DA EFFETTUARE DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA.

05. I REGOLAMENTI DICHIARATI URGENTI DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDE DI APPROVAZIONE ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DELLA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 67

REGOLAMENTI VIGENTI

01. LE NORME CONTENUTE NEI REGOLAMENTI VIGENTI DEVONO ESSERE ADEGUATE ALLE NORME STATUTARIE ENTRO UN ANNO DALLA LORO ENTRATA IN VIGORE.

02. I REGOLAMENTI RESTANO IN VIGORE SINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO PER IL LORO ADEGUAMENTO A QUESTO STATUTO.

03. TRASCORSI TALI TERMINI SENZA CHE I REGOLAMENTI SIANO STATI ADEGUATI, CESSANO DI AVERE VIGORE LE NORME DIVENUTE INCOMPATIBILI.

ART. 68

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

03. LE ORDINANZE DI CUI ALLA LEGGE N. 180/1978 NON SONO SOTTOPOSTE A PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO.

04. IL SINDACO, EMANA, ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI

CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 ,  
N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA  
LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO NON PUO'  
SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA TALE NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO  
SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE  
NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE  
PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA 03 .

ART. 69

ENTRATA IN VIGORE

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA  
SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE  
PURCHE' SIA STATO AFFISSO PER UGUALE PERIODO NELL'ALBO PRETORIO DEL  
COMUNE.